

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI [...]

L'anno ____ il giorno ____ del mese di ____, in Rovigo e nella Sede Municipale, di Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1,

TRA

----- con sede a ----- (-----) - C.F./P.Iva -----, in persona del rappresentante legale -----, C.F. -----, giusta visura camerale agli atti del Comune di Rovigo, di seguito denominato per comodità "Aggiudicatario"/ "Concessionario"/ "Affidatario";

e

il Comune di Rovigo, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II, n. 1 - C.F./P.Iva 00192630291, nella persona del Dirigente del Settore -----, C.F. -----, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, a seguito del Decreto Sindacale n. ----- del -----, di seguito denominato per comodità "Amministrazione concedente" / "Ente concedente" / "Ente" / "Amministrazione comunale" / "Amministrazione" / "Comune";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. In attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2021, la presente convenzione ha per oggetto l'affidamento della gestione e della valorizzazione dell'impianto sportivo minore senza rilevanza economica denominato [...], mediante un progetto di rigenerazione, riqualificazione e restituzione del bene alla comunità, con un focus prioritario sui giovani.
2. L'affidamento persegue lo scopo prioritario di rendere l'impianto un presidio sociale, aggregativo e giovanile, dove la pratica dello sport si fonde con la socialità, la convivialità e il benessere collettivo, promuovendo la facilitazione, l'avvicinamento e l'avvio allo sport per tutte le fasce d'età, con particolare attenzione all'inclusione intergenerazionale, alla crescita sana dei giovani e al benessere dell'intera cittadinanza.
3. Il Concessionario, al quale viene affidata la gestione dell'impianto sportivo comunale, assume come proprie le seguenti finalità sociali:
 - restituzione alla comunità e presidio sociale: rigenerare i luoghi per renderli spazi aperti, vivi, sicuri e accessibili a tutta la cittadinanza, costituendo un fondamentale presidio sociale anche a beneficio delle frazioni e dei quartieri del territorio, per contrastare l'isolamento e valorizzare la vita comunitaria locale;
 - sport e benessere per tutti: promuovere l'attività sportiva, motoria e ricreativa quale strumento educativo, formativo e di tutela della salute per l'intera cittadinanza, garantendo programmi specifici per la facilitazione, l'avvicinamento e l'avvio alla pratica sportiva a beneficio dei giovani, dei bambini, delle famiglie, degli anziani e dei soggetti in condizioni di fragilità economica e sociale;
 - socialità, convivialità e aggregazione: favorire l'incontro tra le persone e creare spazi di aggregazione positiva, offrendo alla comunità alternative sane contro l'isolamento e il disagio;
 - inclusione e solidarietà: applicare i principi di mutualità con massima attenzione alle fasce deboli, ai disabili e ai minori in condizioni di fragilità;
 - sviluppo della rete locale e scolastica: valorizzare la collaborazione con le associazioni del territorio, i gruppi giovanili e gli istituti scolastici del Comune;
4. Per il raggiungimento dei suddetti scopi, il Concessionario è autorizzato a svolgere le seguenti attività:
 - attività sportive istituzionali, corsi di avviamento allo sport, allenamenti, gare e manifestazioni;
 - iniziative sociali, culturali, ricreative e aggregative volte a stimolare la vita comunitaria, la convivialità e la partecipazione attiva dell'intera cittadinanza e della comunità locale all'interno dello spazio rigenerato;
 - rispettare il divieto di destinare l'impianto a scopi estranei alla sua funzione sociale, sportiva e aggregativa, salvo espressa e preventiva autorizzazione scritta del Comune.
5. Nell'espletamento di ogni attività, il Concessionario garantisce la presenza di tecnici e istruttori qualificati, validati dalle Federazioni o dagli Enti di promozione sportiva, idonei a curare l'aspetto educativo, relazionale e inclusivo con i ragazzi e l'intera utenza.

6. La comunità e i frequentatori dell'impianto saranno attivamente coinvolti e sensibilizzati alla cura del bene comune, al rispetto degli spazi rigenerati e all'uso responsabile delle risorse ambientali.
7. L'attuazione pratica del progetto di rigenerazione, lo sviluppo delle attività sociali e la sostenibilità generale dell'impianto sono disciplinate nel Piano di utilizzo, nel Piano di conduzione tecnica e nel Piano Economico Finanziario allegati alla presente Convenzione.

Articolo 2

LUOGO DI ESECUZIONE, STATO DEL BENE, CONSEGNA E RICONSEGNA

1. L'impianto sportivo oggetto della presente convenzione è sito in Via [...] nella frazione/quartiere di [...], accatastato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rovigo, Ufficio Provinciale Territorio, Servizi Catastali, alla Sezione Urbana --, Foglio --, particella ---, Zona Censuaria --, Categoria --- (come da visura tra gli allegati).
2. L'impianto descritto viene assegnato nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario che lo prende in consegna, ovvero i beni e le aree in parola vengono affidati in concessione nello stato di consistenza in cui si trovano, "come stanno e giacciono", "visti e piaciuti", senza remore e/o rimozioni di sorta. Il Concessionario dichiara di aver preventivamente visionato il bene, di trovarlo di proprio pieno gradimento e di accettarlo nello stato in essere, rinunciando a qualsiasi futura contestazione. Il Concessionario esonera espressamente l'Ente Concedente da ogni responsabilità per eventuali difetti, carenze manutentive o vizi delle strutture, dichiarando di assumere a proprio totale carico ogni onere di adeguamento strutturale, impiantistico o normativo necessario all'esercizio dell'attività, senza diritto a rimborsi o compensazioni di sorta, dichiara l'idoneità del bene all'uso pattuito, rinuncia sin d'ora a qualsiasi eccezione, riserva o pretesa di indennizzo o rimborso al riguardo e si assume l'esclusivo onere del suo ripristino funzionale e della messa a norma impiantistica, edile e di sicurezza, in conformità al progetto approvato.
3. La consegna materiale dell'impianto, dei locali e degli impianti tecnologici avverrà tramite la redazione in contraddittorio tra le parti di un apposito verbale di consistenza e dello stato d'uso. Contestualmente, le parti provvederanno alla ricognizione in sopralluogo di tutte le apparecchiature, attrezzature mobili e arredi presenti, redigendo un inventario in duplice originale, sottoscritto per accettazione e custodia dal Concessionario, che assume la qualifica di custode del bene. I verbali fanno fede tra le parti circa lo stato di conservazione all'avvio della gestione.
4. Tutti i beni mobili, i macchinari, gli arredi, le dotazioni strumentali e le migliorie apportate o acquistate dal Concessionario in esecuzione del progetto di rigenerazione ex art. 5 D.Lgs. 38/2021 si intenderanno acquisiti di diritto, gratuitamente e stabilmente al patrimonio del Comune di Rovigo. Il Concessionario rinuncia espressamente a qualsiasi indennità, rimborso o diritto di rimozione.
5. Alla scadenza naturale della presente convenzione, al termine di eventuale proroga tecnica, o in ogni caso di cessazione anticipata, decadenza o risoluzione, il Concessionario ha l'obbligo di lasciare l'impianto e tutte le sue pertinenze completi sia dei beni originariamente ricevuti, sia delle migliorie e allestimenti realizzati in corso di gestione. I rappresentanti delle parti in contraddittorio redigeranno un verbale di consistenza finale. Qualora le opere realizzate risultino difformi dal progetto approvato, eseguite in violazione delle norme di sicurezza o lasciate in uno stato di incompiutezza tale da pregiudicare l'agibilità e la funzionalità dell'impianto, il Concessionario sarà obbligato a procedere alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato originario dei luoghi a proprie esclusive cure e spese, entro il termine perentorio assegnato dal Comune. In caso di inottemperanza, il Comune eseguirà il ripristino d'ufficio, trattenendo i relativi costi dalla garanzia definitiva di cui all'Art. 16 e rivalendosi sul Concessionario per le somme eccedenti.
6. Qualora in sede di riconsegna vengano riscontrati danni o carenze imputabili a dolo, colpa o a omessa manutenzione ordinaria, il Comune ordinerà al Concessionario di rimediare a proprie spese entro un termine perentorio. In caso di inottemperanza, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione dei ripristini in danno del Concessionario, incamerando la garanzia definitiva di cui all'Art. 16 e rivalendosi sullo stesso per le somme eccedenti.
7. Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla cessazione del rapporto, il Concessionario dovrà sgomberare dall'impianto dalle sole cose di sua esclusiva proprietà estranee alla funzionalità della struttura (es. archivi cartacei, beni personali, ecc.), a proprie spese. Decorso inutilmente tale termine, i beni rimasti si intenderanno abbandonati e il Comune potrà disporre liberamente addebitando i costi di smaltimento al Concessionario.

Articolo 3

DURATA E VALORE SOCIALE

1. La presente concessione avrà durata pari ad anni _____ decorrente dalla data del verbale di consegna di cui all'Art. 2. Tale durata è determinata in correlazione al Piano degli interventi di valorizzazione e miglioria di cui al successivo Art. 4, ed è calcolata come periodo proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento stesso, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5, co. 1, del D.Lgs. 38/2021, garantendo il complessivo equilibrio economico-sociale della gestione in regime di assenza di lucro.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un massimo di sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di affidamento, con comunicazione al Concessionario mediante PEC almeno 15 (quindici) giorni prima della naturale scadenza. Durante il suddetto periodo di proroga tecnica, il Concessionario è tenuto a proseguire nella gestione dell'impianto sportivo alle condizioni di cui alla presente convenzione, senza che ciò costituisca titolo per pretese economiche o indennizzi di sorta.
3. Le parti danno espressamente atto che l'affidamento avviene senza flussi finanziari reciproci: tale assenza di flussi trova equilibrio nel valore complessivo delle controprestazioni assunte dal Concessionario, finalizzate alla tutela del patrimonio e al pubblico interesse, che si compongono di:
 - a) componente strutturale e materiale: l'obbligo di realizzare a proprie cure e spese gli interventi di rigenerazione, ammodernamento e miglioria strutturale descritti nella proposta presentata, stimati in complessivi € [...] (IVA esclusa). Le opere dovranno essere eseguite secondo le modalità approvate dall'Ente e nel rispetto del cronoprogramma allegato;
 - b) componente sociale e immateriale: il valore di gestione sociale della struttura, volta a restituire stabilmente il bene alla fruizione della collettività anche attraverso la funzione dell'impianto quale presidio sociale sul territorio. Tale attività si sostanzia nella facilitazione dell'accesso alla pratica sportiva per tutta la cittadinanza tramite l'erogazione di servizi gratuiti o a tariffa calmierata, nella promozione dell'inclusione, nella riserva di spazi d'uso per le esigenze dell'Ente concedente e nella rivitalizzazione dell'area pubblica oggetto di concessione.
4. L'adempimento congiunto di tali prestazioni materiali e sociali, così come descritte nella proposta progettuale allegata, si intendono pienamente soddisfattori delle finalità pubbliche dell'Ente concedente e idonei a regolare l'affidamento dell'impianto con le modalità di cui al precedente comma 3.

Articolo 4

VALORIZZAZIONE STRUTTURALE E SICUREZZA (DUVRI)

1. Il Concessionario assume l'obbligo di realizzare, a proprie cure e spese, gli interventi di valorizzazione e miglioria strutturale descritti nella proposta presentata, stimati in complessivi € [...] (IVA esclusa), da eseguirsi secondo le modalità approvate dall'Ente concedente e nel rispetto del cronoprogramma allegato al presente atto.
2. Il mancato avvio dei lavori o il mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma, fatte salve cause di forza maggiore debitamente autorizzate dal Comune, costituirà grave inadempimento e comporterà l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'Articolo 15.
3. Si dà atto che, all'avvio della concessione, non sussistono rischi di interferenza e pertanto non si rende necessaria la redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Resta inteso che, qualora nel corso dell'affidamento si configurino situazioni di interferenza tra le attività del Comune (o di ditte da esso incaricate) e quelle del Concessionario, o in occasione dell'esecuzione di interventi edili e impiantistici sul bene, le parti provvederanno alla redazione e sottoscrizione del relativo DUVRI ai sensi del D.Lgs. 81/2008, prima dell'avvio delle rispettive attività.

Articolo 5

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO E DELLE ATTREZZATURE

1. Il Concessionario è tenuto a garantire l'accesso e l'uso dell'impianto a tutti i cittadini, secondo il principio dello "sport per tutti" quale pratica a ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute, senza discriminazioni e con parità di trattamento.
2. L'utilizzo dell'impianto da parte di terzi (Società Sportive, Associazioni o Gruppi) è subordinato a richiesta scritta da presentarsi direttamente al Concessionario. L'assegnazione degli spazi e degli orari avverrà da parte del Concessionario sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) società, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni che abbiano sede nel territorio comunale o che svolgano attività radicata sul territorio a favore della comunità locale;

- b) attività motorie, promozionali e progetti di facilitazione, avvicinamento o avvio allo sport specificamente rivolti a minori, giovani, famiglie, disabili, popolazione anziana e soggetti in condizioni di fragilità economica o sociale del territorio.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di consentire l'utilizzo dell'impianto anche ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società Sportiva, o aderenti a Società diverse da quella concessionaria, secondo fasce orarie e modalità stabilite nel calendario annuale, compatibilmente con la natura e la salvaguardia del terreno di gioco.
 4. L'Amministrazione si riserva una quota d'uso annuale dell'impianto per proprie iniziative, manifestazioni patrocinate o per consentire l'utilizzo gratuito da parte degli istituti scolastici del territorio. Tale riserva è quantificata in massimo 84 (ottantaquattro) ore annue, che dovranno essere messe a disposizione del Comune a titolo completamente gratuito, previa richiesta scritta della Sezione "Sport – Edilizia Sportiva" dell'Amministrazione concedente, con congruo preavviso.
 5. Il Concessionario si obbliga a far rispettare da parte di tutti gli utilizzatori (associazioni o singoli) le seguenti modalità di utilizzo dell'impianto sportivo:
 - a) l'impianto sportivo dovrà essere aperto a tutti gli appassionati delle discipline sportive, secondo un calendario che concili le esigenze dell'utenza pubblica con quelle delle Associazioni/Società sportive;
 - b) i soggetti interessati dovranno presentare domanda al Concessionario nei modi e nei tempi stabiliti di anno in anno e preventivamente comunicati, potendo utilizzare il campo sportivo nei giorni e nelle ore assegnati;
 - c) tutti i soggetti di cui sopra che utilizzano l'impianto sportivo dovranno scrupolosamente osservare le giornate e gli orari a essi assegnati. Negli orari è compreso il tempo necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio di attrezzature o per altri preparativi. L'impianto sportivo dovrà essere quindi puntualmente lasciato libero affinché coloro che devono utilizzarlo nel periodo immediatamente successivo non siano danneggiati o limitati nel loro utilizzo;
 - d) gli utilizzatori dell'impianto sportivo dovranno tenere un comportamento civile tale da non arrecare danno al campo sportivo stesso e/o ad altre persone;
 - e) le Società Sportive, Associazioni, Gruppi sportivi che utilizzano l'impianto sportivo, tramite i propri legali rappresentanti, saranno responsabili di ogni danno, tanto se imputabile a essi personalmente, quanto se prodotto dalle persone delle quali debbono rispondere, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose;
 - f) durante le attività gli atleti e i preparatori dovranno rispettare e impegnarsi a far rispettare le norme di corretto utilizzo dell'impianto sportivo garantendone il decoro, la pulizia e le condizioni igieniche iniziali al momento del rilascio.
 6. In caso di utilizzo dell'impianto da parte di terzi o di singoli cittadini, il Concessionario è tenuto ad applicare tariffe d'uso che non superino il limite massimo approvato dall'Amministrazione concedente e consultabile sul sito web istituzionale del Comune di Rovigo. È fatto assoluto divieto di applicare maggiorazioni o tariffe extra. Le tariffe approvate devono essere esposte dal Concessionario con chiarezza e massima visibilità all'ingresso dell'impianto sportivo.
 7. Tutti i proventi e gli incassi derivanti dalle tariffe d'uso competono al Concessionario. Tali entrate assumono carattere strettamente accessorio e strumentale rispetto al fine sociale dell'affidamento e dovranno essere integralmente destinate alla copertura dei costi di funzionamento, utenze e manutenzione ordinaria del bene.
 8. È fatto divieto al Concessionario di destinare i proventi a finalità di lucro. L'affidatario ha l'obbligo di dimostrare la correlazione tra le entrate riscosse e le spese di gestione sostenute per la salvaguardia dell'impianto e per il perseguimento degli scopi sociali, inclusivi e di promozione dello sport per tutti. A tal fine, il Concessionario si impegna a trasmettere al Comune una relazione periodica sull'attività svolta e sull'andamento della gestione, secondo i tempi e le modalità operative dettagliate nei successivi articoli.

Articolo 6

ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE

1. Il Concessionario garantisce l'apertura e la chiusura dell'impianto in conformità all'orario settimanale e stagionale stabilito nel Piano di utilizzo, al fine di assicurare la massima fruizione della struttura da parte di tutte le categorie di utenti. Gli obblighi di custodia e di vigilanza sull'intero complesso immobiliare e sulle relative pertinenze rimangono posti a carico del Concessionario in via esclusiva e continuativa per l'intera durata dell'affidamento, ivi compresi i periodi di chiusura al pubblico.

2. Il Concessionario può proporre aggiornamenti annuali al programma di utilizzo e agli orari di apertura, da trasmettersi alla Sezione “Sport – Edilizia Sportiva” dell’Amministrazione concedente, entro il mese di Settembre di ogni anno per la preventiva autorizzazione. In sede di prima applicazione, qualora l'affidamento avvenga a stagione sportiva già avviata o successivamente al predetto termine, il programma iniziale d'uso dovrà essere presentato entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di adeguare gli orari di apertura e utilizzo per garantire il pieno svolgimento delle attività scolastiche, delle iniziative istituzionali o delle manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune di Rovigo, secondo le ore di riserva concordate con la Sezione “Sport – Edilizia Sportiva” dell’Amministrazione concedente.

Articolo 7

PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario provvede alla gestione dell'impianto sportivo in totale autonomia e con proprio personale, assumendo a proprio ed esclusivo carico ogni onere economico, previdenziale, assicurativo e fiscale. È esclusa qualsiasi responsabilità del Comune in ordine ai rapporti di lavoro o di collaborazione, a qualunque titolo instaurati dal Concessionario.
2. Il Concessionario garantisce l'applicazione e il pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavoro sportivo, nonché delle disposizioni sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta di risarcimento avanzata da dipendenti, collaboratori o terzi.
3. In ottemperanza alle norme vigenti, il Concessionario garantisce che i corsi e le attività motorie o sportive siano svolte sotto il coordinamento e con la presenza di istruttori qualificati, ovvero di tecnici sportivi abilitati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti.
4. Il Concessionario dichiara il rispetto delle norme a tutela dei minori, garantendo l'acquisizione preventiva del certificato del casellario giudiziale per tutto il personale e i collaboratori a contatto con utenti minorenni, nonché l'adozione dei modelli organizzativi di controllo e la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Safeguarding).
5. Il Concessionario si impegna a trasmettere annualmente al Comune, entro il mese di Settembre, l'elenco aggiornato del personale e dei collaboratori impiegati, attestando la regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali.

Articolo 8

ONERI A CARICO DEL COMUNE, MODIFICHE ALL'IMPIANTO E DESTINAZIONE DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE

1. Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria strutturale, edile e impiantistica sull'impianto sportivo e sulle sue pertinenze, così come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e dal relativo Glossario dell'Edilizia, da eseguirsi compatibilmente con le effettive risorse finanziarie dell'Ente e fatte salve le tempistiche delle procedure amministrative di bilancio e di acquisto. Resta inteso che la necessità di tali interventi non deve essere originata da incuria, dolo, uso improprio del bene o da una mancata o inadeguata esecuzione della manutenzione ordinaria da parte del Concessionario. Sono in ogni caso esclusi dalla competenza del Comune tutti gli interventi espressamente posti a carico del Concessionario sia all'interno della presente convenzione, sia nel Piano di rigenerazione e miglioria strutturale allegato.
2. Qualora la necessità di un intervento straordinario sia conseguenza di danni provocati da terzi, da cattivo uso, da mancata vigilanza, da atti di vandalismo, da incuria o da omessa o tardiva manutenzione ordinaria da parte del Concessionario, le spese per il ripristino saranno a totale ed esclusivo carico di quest'ultimo.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente e per iscritto alla Sezione “Sport – Edilizia Sportiva” dell’Amministrazione concedente, la necessità di qualsiasi intervento di natura straordinaria, a tutela dell'incolumità pubblica e della salvaguardia del patrimonio del Comune. Quest'ultimo valuterà l'intervento con una tempistica rapportata alla gravità del caso e nel rispetto delle procedure amministrative e di bilancio.
4. Qualora il Comune non possa procedere all'esecuzione dei lavori straordinari segnalati per vincoli di bilancio o motivi tecnici, e tali guasti pregiudichino l'incolumità degli utenti o l'agibilità strutturale dell'impianto, l'Amministrazione concedente potrà disporre la sospensione dell'utilizzo del bene, senza che il Concessionario possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi per l'interruzione dell'attività. Qualora l'inagibilità si protragga per oltre 90 (novanta) giorni consecutivi, le parti avranno la facoltà di

dichiarare la risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, escludendo qualsiasi diritto del Concessionario a risarcimenti o indennizzi per interruzione dell'attività.

5. Resta in capo al Comune la facoltà di eseguire qualsiasi tipo di intervento, opera o lavoro di manutenzione, modifica e valorizzazione sulle strutture e sulle aree oggetto di concessione, senza che il Concessionario possa opporre alcuna eccezione o richiesta di indennizzo. La calendarizzazione di tali interventi verrà preventivamente comunicata dall'Amministrazione concedente per coordinarsi, ove possibile, con l'attività sportiva.
6. È fatto obbligo al Concessionario di realizzare tempestivamente, a propria cura e spese, gli interventi di rigenerazione e riqualificazione previsti e approvati in sede di affidamento ex art. 5 del D.Lgs. 38/2021, secondo il cronoprogramma presentato. Al di fuori di tali interventi obbligatori, non potrà essere apportata alcuna ulteriore modifica, variante o addizione all'impianto, se non previa espressa autorizzazione scritta da parte del Comune.
7. È fatto divieto al Concessionario di eseguire autonomamente interventi di manutenzione straordinaria, anche se ritenuti urgenti o indifferibili. In caso di assoluta urgenza che pregiudichi l'incolumità pubblica o l'integrità del bene, il Concessionario è tenuto ad adottare le immediate e provvisorie misure di messa in sicurezza e transennamento, con l'obbligo di darne immediata comunicazione telefonica e scritta alla Sezione "Sport – Edilizia Sportiva" dell'Amministrazione concedente, nonché alle autorità e agli organi di soccorso e vigilanza competenti per territorio (quali, a titolo esemplificativo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, gli organi di Pubblica Sicurezza o la Polizia Locale), ove la natura dell'emergenza lo richieda. Qualora il Concessionario intenda proporre l'esecuzione di ulteriori opere straordinarie a proprie spese, dovrà richiederne preventiva autorizzazione scritta al Comune, presentando regolare progetto. In caso di esecuzione di lavori straordinari non preventivamente autorizzati per iscritto, il Comune potrà ordinare il ripristino dei luoghi a cure e spese del Concessionario, ferma restando la facoltà di dichiarare la risoluzione immediata del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c..
8. È fatto divieto al Concessionario di installare strutture prefabbricate, manufatti leggeri, strutture containerizzate o altre installazioni amovibili e temporanee (quali, a titolo esemplificativo, container, chioschi o spogliatoi prefabbricati), in assenza di preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune. A seguito del rilascio di detta autorizzazione, resta fermo l'obbligo del Concessionario di avviare e ottenere, a propria cura e spese esclusive, tutti i titoli abilitativi, permessi e pratiche amministrative, edilizie, urbanistiche o paesaggistiche prescritte dalla normativa vigente, prima dell'effettivo inizio delle attività di installazione. In caso di violazione del predetto divieto, l'esecuzione di opere edili, l'installazione di strutture fisse o il posizionamento di manufatti amovibili non autorizzati costituiscono grave inadempimento e comportano la decadenza di diritto dall'affidamento, restando a carico del Concessionario l'obbligo del ripristino immediato dei luoghi nella situazione originaria a proprie esclusive cure e spese.
9. Nessuna delle attrezzature e dei beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al Concessionario può essere, a nessun titolo, alienata, distratta o distrutta senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. Tutti gli interventi, le migliorie, le addizioni, nonché tutti i beni mobili, i macchinari, gli arredi e le attrezzature sportive stabilmente o funzionalmente destinati all'impianto (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: porte, reti, canestri, panchine, tabelloni, attrezzature di primo soccorso, impianti tecnologici o di illuminazione), realizzati o acquistati dal Concessionario in esecuzione del piano di rigenerazione ex art. 5 D.Lgs. 38/2021 o nel corso della gestione, rimangono nella piena custodia, manutenzione e responsabilità del Concessionario per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 9

OBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

A- CAMPO SPORTIVO

Gli obblighi a carico del Concessionario per la conduzione dell'impianto sportivo sono riassunti nei punti seguenti:

1. uso gratuito da parte del Comune: mettere a disposizione dell'Amministrazione concedente l'impianto a titolo gratuito per manifestazioni o attività sociali e patrocinii, nei limiti del monte ore previsto all'Art. 5. Per tali eventi, il Concessionario è esonerato da responsabilità per danni, salvo il caso di eventi a lui direttamente imputabili;
2. relazioni e rendicontazione: trasmettere alla Sezione "Sport – Edilizia Sportiva" dell'Amministrazione concedente, con cadenza semestrale (rispettivamente entro il 30 Giugno e il 31 Dicembre di ogni anno):
 - il rendiconto economico finanziario della gestione e il prospetto delle manutenzioni effettuate nel periodo di riferimento;

- una relazione socio-ricreativa ed educativa che attesti le attività svolte nei progetti di facilitazione, avvicinamento e avvio allo sport, corredata da una rendicontazione sintetica sul volume complessivo dell'utenza e dei beneficiari coinvolti nel semestre di riferimento;
 - idonea documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti;
3. assenza di lucro e reinvestimento: destinare integralmente tutti i proventi e gli incassi della struttura alla copertura dei costi di funzionamento, utenze e manutenzione ordinaria. Eventuali utili o avanzi di gestione derivanti dalla gestione del presente impianto sportivo dovranno essere interamente reimpiegati all'interno dell'impianto stesso o in progetti sociali preventivamente concordati con l'Amministrazione concedente;
 4. conformità e uso delle attrezzature: garantire che tutte le attrezzature, i macchinari e i dispositivi impiegati nell'impianto siano conformi alle vigenti norme di legge, di sicurezza e ai regolamenti sportivi. Il Concessionario si obbliga a far sì che tali dotazioni siano utilizzate esclusivamente da personale munito delle dovute autorizzazioni, abilitazioni, dispositivi di protezione individuale o della specifica formazione e addestramento obbligatori, assumendosene ogni relativa responsabilità;
 5. procedere alla nomina formale del Responsabile della struttura e del Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. I relativi nominativi e i recapiti di reperibilità dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto alla Sezione "Sport – Edilizia Sportiva" del Comune al momento dell'avvio della gestione e a ogni successiva variazione, assicurando la piena osservanza di tutte le normative in materia di sicurezza;
 6. provvedere a propria cura e spese alla volturazione e al pagamento di qualsiasi utenza, tariffa, canone o tributo con intestazione dei contratti al Concessionario medesimo. Alla scadenza del rapporto, il Concessionario uscente ha l'obbligo di non cessare le utenze in attesa della voltura al subentrante o al Comune, collaborando attivamente per garantire la continuità del servizio pubblico. Le letture dei contatori verranno effettuate in contraddittorio e i congruati resteranno a carico dell'uscente;
 7. rispetto della proposta: rispettare integralmente gli impegni e le modalità gestionali descritte nella proposta progettuale presentata in sede di affidamento e approvata dal Comune e la presente Convenzione;
 8. manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo: ottenere a proprie spese, in caso di eventi aperti al pubblico, tutte le licenze di agibilità e polizia amministrativa previste dal TULPS nonché da ogni altra normativa vigente con riferimento all'attività da svolgersi. La presenza di pubblico è subordinata alla capienza massima autorizzata. Il Concessionario è l'unico responsabile della sicurezza dell'evento, della nomina del servizio d'ordine, antincendio e primo soccorso, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito;
 9. presidio cardio-protezione (DAE): garantire la costante disponibilità all'interno dell'impianto di un defibrillatore semiautomatico (DAE) in perfetta efficienza, a proprie spese e in conformità alla Legge n. 116/2021. Durante qualsiasi attività deve essere presente personale abilitato al suo utilizzo. In caso di assenza o malfunzionamento del DAE, l'attività deve essere immediatamente sospesa sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario;
 10. applicazione delle tariffe massime indicate dall'Ente, con facoltà di applicare riduzioni;

La violazione o l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni gestionali suddette poste a carico del Concessionario costituiscono grave inadempimento contrattuale e comportano l'immediata decadenza dall'affidamento, ai sensi dell'articolo 1456 c.c..

B - PUNTO RISTORO

1. Il Concessionario potrà gestire esclusivamente in via diretta un'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tale attività deve essere riservata unicamente ai propri soci, tesserati, atleti e utenti della struttura, e deve avere carattere strettamente accessorio, secondario e strumentale rispetto alla pratica sportiva e associativa. Sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali derivanti dal suddetto esercizio.
2. L'attività del punto ristoro dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti. Ogni adempimento amministrativo, fiscale e sanitario, fa capo in via esclusiva al Concessionario. È fatto divieto di cedere, subaffidare o concedere a terzi, a qualunque titolo anche parziale o temporaneo, la gestione del punto ristoro, pena la decadenza immediata e di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c..

3. Tutti i proventi e gli incassi derivanti dall'attività del punto ristoro dovranno essere destinati alla copertura dei costi di funzionamento, utenze e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, con divieto di lucro o di distribuzione anche indiretta di utili. Tali entrate dovranno essere evidenziate separatamente nella rendicontazione semestrale di cui alla lett. A, co. 2, del presente articolo.
4. In occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, quest'ultimo potrà richiedere l'apertura del punto ristoro a servizio dei partecipanti, con oneri e gestione a carico del Concessionario.

C - PUBBLICITA' E PROVENTI PUBBLICITARI

1. Il Concessionario assume in via esclusiva ogni responsabilità civile, fiscale e amministrativa derivante dall'installazione, esposizione e gestione dei messaggi e dei manufatti pubblicitari all'interno e all'esterno della struttura sportiva, tenendo il Comune di Rovigo integralmente sollevato e indenne da qualsiasi pretesa o sanzione di terzi.
2. I proventi derivanti dalle sponsorizzazioni e dalla pubblicità in qualsiasi forma effettuata nell'impianto per la durata del rapporto spettano al Concessionario. In conformità al divieto di lucro, tali entrate devono essere integralmente e obbligatoriamente destinate alla copertura dei costi di funzionamento, delle utenze e della manutenzione ordinaria del bene.
3. Restano a totale carico del Concessionario l'onere di tutte le pratiche autorizzative, nonché il pagamento di qualsiasi tributo, imposta, canone o corrispettivo comunque denominato e previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia di pubblicità, escludendo qualsiasi forma di esenzione automatica se non espressamente prevista dalle norme regolamentari dell'Ente.
4. È fatto divieto al Concessionario di stipulare contratti o assumere impegni pubblicitari che superino la data di scadenza della presente convenzione. L'eventuale violazione comporterà l'inefficacia automatica di tali accordi nei confronti del Comune e di eventuali concessionari subentranti, restando ogni responsabilità e onere di rimozione a totale ed esclusivo carico del Concessionario uscente.
5. La comunicazione commerciale e pubblicitaria esposta nell'impianto deve rispettare rigorosamente la dignità della persona, evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere, e non offendere le convinzioni morali, civili e religiose. È fatto tassativo divieto di esporre marchi, loghi o messaggi legati al fumo, a contenuti non idonei ai minori o al gioco d'azzardo e alle scommesse.

D - PIANO DI CONDUZIONE TECNICA E DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli impegni, dei calendari, delle modalità gestionali e degli interventi di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento strutturale descritti nella proposta tecnico-organizzativa allegata alla presente convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del vincolo contrattuale.
2. La conduzione tecnica del bene deve essere finalizzata a garantire costantemente la massima sicurezza, l'igiene, la custodia e la perfetta conservazione del patrimonio pubblico. L'assegnazione degli spazi e la ripartizione degli orari d'uso della struttura a favore dell'associazionismo locale e dei terzi richiedenti dovranno essere attuate dal Concessionario nel rispetto dei criteri stabiliti all'Art. 5 della presente convenzione, escludendo ogni arbitrio o disparità di trattamento.

E - MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla manutenzione ordinaria, alla conduzione tecnica e alla gestione dell'impianto sportivo e delle sue pertinenze. Il Concessionario assume la qualità di custode del bene e risponde direttamente di ogni danno derivante da omessa o insufficiente manutenzione.
2. In applicazione di quanto già disposto in materia di utenze, tariffe e tributi, il Concessionario provvede direttamente a propria cura e spese alle forniture necessarie al funzionamento della struttura. Resta inteso che l'Amministrazione è interamente sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale o amministrativa in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla conduzione degli impianti.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nei doveri di manutenzione ordinaria a carico del Concessionario:
 - a) la pulizia approfondita, l'igienizzazione e la disinfestazione periodica di tutti i locali, spogliatoi e servizi igienici;
 - b) la cura, lo sfalcio e il mantenimento in perfetta efficienza delle aree verdi, dei campi da gioco comprese le eventuali omologazioni che si rendessero necessarie, delle recinzioni e dei relativi impianti di irrigazione;

- c) la verifica, la manutenzione e la riparazione di tutte le componenti edili e impiantistiche (elettriche, idrauliche, termiche), delle rubinetterie, dei sanitari, dei corpi illuminanti e delle apparecchiature tecnologiche dell'impianto;
 - d) l'esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie per legge e la tenuta dei relativi registri (ivi compresi il controllo dei presidi antincendio ed estintori, la revisione delle caldaie, la verifica quadri elettrici e degli impianti di messa a terra), garantendo il possesso delle certificazioni di conformità e il rispetto delle normative di sicurezza;
 - e) il mantenimento in perfetto stato di efficienza, decoro e idoneità all'uso di tutte le attrezzature sportive e delle parti mobili delle aree di gioco;
 - f) la rimozione immediata di scritte abusive, il ripristino di tinteggiature interne ed esterne e lo sgombero della neve/ghiaccio per garantire la piena agibilità e sicurezza dei percorsi e della struttura.
4. Il Concessionario si obbliga a mantenere l'impianto in perfetto stato di conservazione e funzionalità, impegnandosi a riconsegnarlo al Comune, al termine del rapporto, nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso. I collaboratori della Sezione "Sport – Edilizia Sportiva" del Comune di Rovigo, nonché il personale della Polizia Locale e gli altri organi di vigilanza esterni previsti dalla legge, sono sin d'ora autorizzati al libero accesso all'impianto in qualsiasi momento, senza preavviso, per verificare il corretto adempimento di tutti gli obblighi, dello stato di manutenzione e delle prescrizioni previsti dalla presente convenzione.
5. Qualora vengano riscontrate carenze nella manutenzione ordinaria, queste verranno contestate formalmente al Concessionario tramite PEC, assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per l'esecuzione dei lavori materiali necessari. Per l'omessa o tardiva trasmissione dei rendiconti, delle relazioni o della documentazione sul personale, si applica la procedura di contestazione immediata e il termine perentorio di 10 (dieci) giorni previsto dal successivo Art. 14. In caso di assoluta urgenza o pericolo per la pubblica incolumità, il Comune disporrà l'immediata sospensione dell'utilizzo dell'impianto sportivo, ordinando il ripristino istantaneo delle condizioni di sicurezza a cure e spese del Concessionario, qualora la situazione di pericolo sia a quest'ultimo imputabile per dolo, colpa, incuria od omessa manutenzione ordinaria.
6. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, ovvero in caso di mancato rispetto dell'ordine di messa in sicurezza immediata in caso di urgenza, il Comune potrà avviare la procedura di decadenza dall'affidamento per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., incamerando a titolo di penale la garanzia definitiva di cui all'Art. 16.

F - INTERVENTI MIGLIORATIVI ALL'IMPIANTO

1. Il Concessionario ha l'obbligo di realizzare compiutamente e a proprie esclusive cure e spese gli interventi di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento strutturale descritti nella proposta tecnica e nel cronoprogramma allegati alla presente convenzione, entro i termini tassativi ivi indicati.
2. Tutti i progetti esecutivi e le relazioni tecniche, redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato, devono essere preventivamente presentati alla Sezione "Sport – Edilizia Sportiva" dell'Amministrazione concedente, per l'acquisizione del formale nullaosta scritto prima dell'inizio delle opere. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, sicurezza, impiantistica e superamento delle barriere architettoniche.
3. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, gestionali e della corretta esecuzione degli interventi strutturali previsti nella presente convenzione, il Concessionario costituisce a favore del Comune di Rovigo, prima della sottoscrizione del presente atto, una garanzia definitiva secondo gli importi, i termini e le modalità disciplinati nel successivo Art. 16.
4. Il mancato inizio dei lavori o la violazione dei termini intermedi e finali stabiliti nel cronoprogramma allegato, fatte salve cause di forza maggiore tempestivamente segnalate e formalmente riconosciute dal Comune, costituirà grave inadempimento contrattuale. In tali ipotesi, il Comune di Rovigo intimerà al Concessionario l'adempimento a mezzo PEC, assegnando un termine perentorio e non prorogabile di 30 (trenta) giorni.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, opererà di diritto la decadenza dall'affidamento ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di ulteriore diffida o pronuncia giudiziale. La decadenza comporterà l'immediato incameramento definitivo della garanzia definitiva di cui all'Art. 16 da parte del Comune a titolo di penale, fermo restando il risarcimento del maggior danno, e l'obbligo per il Concessionario di rilasciare l'impianto libero da persone e cose di sua proprietà entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di decadenza.

G - INTERVENTI MIGLIORATIVI FINANZIATI CON BANDI PUBBLICI E/O CON AGEVOLAZIONI FISCALI

1. Qualora il Concessionario intenda realizzare ulteriori interventi di miglioramento o efficientamento dell'impianto tramite la partecipazione a bandi pubblici o l'accesso a incentivi e agevolazioni fiscali, ha l'obbligo di sottoporre preventivamente la relazione tecnica e il progetto, firmati da un tecnico abilitato, all'approvazione della Sezione "Sport – Edilizia Sportiva" dell'Amministrazione concedente.
2. Il Comune di Rovigo, verificata la conformità e l'utilità delle opere, rilascerà al Concessionario l'atto di assenso scritto e la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di contributo o agevolazione.
3. Resta esclusa qualsiasi compartecipazione finanziaria, erogazione di contributi o rimborso spese da parte del Comune di Rovigo. Ogni onere economico e di cofinanziamento rimarrà a carico esclusivo del Concessionario. Tutte le opere e le migliorie così realizzate saranno acquisite di diritto, gratuitamente e stabilmente al patrimonio del Comune di Rovigo, senza che sia dovuto alcun ristoro, rimborso o indennità, restando a totale ed esclusivo rischio del Concessionario il rispetto di eventuali vincoli di durata o stabilità imposti dagli enti erogatori dei finanziamenti.

Articolo 10

CUSTODIA E VIGILANZA SULL'IMPIANTO

1. Il Concessionario assume a tutti gli effetti di legge la qualifica di custode dell'impianto sportivo e delle sue pertinenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.. Egli è garante del corretto utilizzo del bene nel pieno rispetto delle normative vigenti e di tutte le disposizioni contenute nella presente convenzione, rispondendo direttamente di ogni danno a persone o cose derivante dalla custodia del bene.
2. La responsabilità per il corretto uso del campo sportivo, dei locali, delle strutture, delle attrezzature e degli accessori fa capo al Concessionario. Quest'ultimo è tenuto a far rispettare il decoro e la sicurezza all'interno della struttura, invitando ad allontanarsi chiunque tenga un comportamento pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o alle attività che vi si svolgono.
3. Il Comune di Rovigo esercita la vigilanza sul rispetto degli impegni convenzionali, avvalendosi del diritto di accesso all'impianto da parte dei dipendenti comunali e della Polizia Locale secondo le modalità e per gli effetti già disciplinati all'Art. 9, lett. E, co. 4, della presente convenzione. È altresì garantito l'accesso agli organi di vigilanza esterni per gli accertamenti di rispettiva competenza previsti dalla Legge.

Articolo 11

REFERENTE DELLA GESTIONE E REPERIBILITÀ

1. La responsabilità della gestione ordinaria e i rapporti con l'Amministrazione sono affidati a un Referente incaricato, designato dal Concessionario, che può coincidere con il Responsabile della struttura di cui all'Art. 9, lett. A, co. 5. Il nominativo e i relativi recapiti di contatto (numero di telefono cellulare e indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC) devono essere comunicati per iscritto alla Sezione "Sport – Edilizia Sportiva" del Comune entro 15 (quindici) giorni dall'avvio della gestione e del verbale di consegna dell'impianto.
2. Il Referente assicura la propria reperibilità per le comunicazioni ordinarie di servizio e per il coordinamento delle attività con gli uffici comunali. In caso di urgenze strutturali o situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, il Concessionario deve garantire un canale di reperibilità tempestiva anche al di fuori degli orari di apertura dell'impianto.
3. Qualsiasi variazione del Referente incaricato o dei relativi recapiti deve essere tempestivamente comunicata al Comune a mezzo PEC, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dal subentro.

Articolo 12

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario è responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità. È a carico del Concessionario l'adozione di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto, ricadendo ogni più ampia responsabilità sullo stesso e restando del tutto esonerata l'Amministrazione.
2. A tal fine, il Concessionario dovrà stipulare e consegnare copia al Comune di Rovigo, prima dell'avvio della gestione, di una polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) avente per oggetto le attività della presente convenzione, per un massimale minimo unico di € 3.000.000,00 per sinistro. La copertura dovrà comprendere la responsabilità civile personale dei dipendenti, dei tecnici, degli istruttori, dei

dirigenti e dei volontari che svolgono attività per conto del gestore, nonché i danni derivanti dalla conduzione e custodia dei beni immobili, delle aree scoperte e delle attrezzature avute in concessione.

3. Il Concessionario garantisce l'applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei collaboratori sportivi dilettantistici ai sensi del D.Lgs. 36/2021 e del D.Lgs. 81/2008. A tal fine, la polizza assicurativa dovrà includere la copertura per la Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, a tutela degli infortuni sul lavoro subiti dal personale impiegato a qualunque titolo nella gestione dell'impianto. Il Concessionario è altresì responsabile del rispetto dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni per tutti gli atleti e tesserati frequentatori dell'impianto, sollevando il Comune da ogni pretesa per infortuni legati alla pratica sportiva.
4. Il Concessionario ha altresì l'obbligo di stipulare e mantenere attiva, a proprie spese, una polizza assicurativa contro i rischi di Incendio, Fulmine, Scoppio e Atti Vandalici (All Risks Property) a copertura dei fabbricati, dei locali spogliatoio e degli impianti tecnologici comunali avuti in gestione. Il valore da assicurare a nuovo dovrà essere calcolato sulle sole componenti edilizie soggette a rischio di ricostruzione, prevedendo l'emissione di un'appendice di vincolo per la liquidazione diretta dell'indennizzo a favore del Comune di Rovigo in qualità di proprietario. Eventuali franchigie o scoperti a carico del Concessionario non potranno eccedere il limite massimo di € 2.500,00 per ciascun sinistro.
5. Le polizze dovranno avere validità per l'intera durata della convenzione, con facoltà di rinnovo annuale. Le quietanze di pagamento dei premi periodici dovranno essere presentate alla Sezione "Sport – Edilizia Sportiva" del Comune entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza della copertura in corso. Il mancato mantenimento delle coperture assicurative o la loro disdetta costituirà causa di decadenza dall'affidamento per grave inadempimento contrattuale.
6. Il Concessionario ha l'obbligo di fornire immediata comunicazione scritta al Comune dei sinistri verificatisi all'interno della struttura, qualunque importanza essi rivestano, impegnandosi a procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione dei beni comunali eventualmente danneggiati nel corso della gestione.

Articolo 13

SALUTE, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DISPOSITIVI SALVAVITA

1. Il Concessionario assume la totale, piena ed esclusiva responsabilità per la sicurezza, l'igiene e la salute delle persone che a qualunque titolo frequentano, utilizzano o operano all'interno dell'impianto sportivo e delle sue pertinenze. Egli si impegna ad adottare nell'esecuzione di tutte le attività ogni accorgimento, cautela e misura necessari a garantire l'incolumità degli utenti, dei terzi e del personale addetto, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela della salute pubblica.
2. Il Concessionario garantisce l'assolvimento degli obblighi di formazione, informazione e addestramento del proprio personale (inclusi i collaboratori sportivi e i volontari), con particolare riferimento alle procedure di primo soccorso, all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) di cui all'Art. 9, lett. A, co. 9, e alla gestione delle emergenze. Il Concessionario è tenuto a redigere e trasmettere alla Sezione "Sport – Edilizia Sportiva" del Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'Art. 2 e comunque prima dell'apertura dell'impianto al pubblico, il Piano di Gestione delle Emergenze ed Evacuazione dell'impianto, i cui costi di predisposizione rimangono a suo totale ed esclusivo carico. Copia del Piano e della cartellonistica di emergenza dovrà essere esposta in luogo visibile al pubblico all'interno dell'impianto.
3. Il Concessionario garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, provvedendo agli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011, qualora applicabili alle caratteristiche e alla capienza dell'impianto in concessione, e assicurando la costante presenza di addetti antincendio qualificati durante le attività.
4. Prima della consegna materiale dell'impianto, il Concessionario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il pieno adempimento degli obblighi di sicurezza vigenti in base alla propria organizzazione interna e alla tipologia di rapporti di lavoro sportivo e di attività di volontariato attivati ai sensi del D.Lgs. 36/2021, confermando i nominativi del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o del Referente per la sicurezza già comunicati ai sensi dell'Art. 9, lett. A, co. 5, nonché l'elenco degli addetti alle emergenze. Il Comune rimane interamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali infortuni o violazioni della normativa sulla sicurezza all'interno della struttura.

Articolo 14 **PENALITA'**

1. Il Comune di Rovigo procederà ad accertare eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contenute nella presente convenzione. La contestazione sarà avviata tramite PEC assegnando al Concessionario un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per presentare giustificazioni o trasmettere i documenti omessi di cui al successivo co. 2. Per gli inadempimenti relativi a interventi strutturali o manutenzioni, restano fermi i diversi termini di adempimento e regolarizzazione espressamente previsti all'Art. 8 e all'Art. 9 della presente convenzione.
2. Qualora i giustificativi non siano presentati o non risultino idonei a sanare l'inadempimento, il Comune applicherà a carico del Concessionario le seguenti penali giornaliere, di seguito indicate, che decorreranno dal giorno successivo alla scadenza dei termini di adempimento già assegnati negli specifici articoli della presente convenzione. Le somme saranno trattenute dalla garanzia fideiussoria o dalla garanzia definitiva di cui all'Art. 9, lett. F, co. 3, ovvero mediante richiesta di versamento diretto:
 - € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del rendiconto economico-finanziario semestrale di gestione, fino a un massimo di € 600,00;
 - € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della relazione semestrale sull'attività sociale e sportiva svolta, fino a un massimo di € 600,00;
 - € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione sulla regolarità dei lavoratori o dei collaboratori sportivi, ove richiesta dall'Ente o come prevista dall'Art. 9, fino a un massimo di € 600,00;
 - € 50,00 per ogni giorno di arbitraria e non autorizzata chiusura dell'impianto sportivo al pubblico o di mancata messa a disposizione delle ore riservate alle scuole e al Comune;
 - € 50,00 per ogni violazione accertata dei criteri di priorità nell'assegnazione degli spazi o per applicazione di tariffe superiori ai limiti massimi approvati dall'Amministrazione - Art. 5, co. 6.
3. In caso di applicazione delle penali, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare la garanzia fideiussoria o il deposito cauzionale entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento del provvedimento comunale, al fine di ripristinare l'importo originario a garanzia dell'Ente.
4. Il raggiungimento dei limiti massimi delle penali o il reiterarsi delle violazioni - siano esse della medesima natura o derivanti dal cumulo di infrazioni diverse tra quelle indicate al co. 2 - per un numero pari o superiore a 3 (tre) volte nel corso del medesimo anno sportivo, determinerà l'inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituendo causa di decadenza immediata dall'affidamento per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 15 **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DECADENZA**

1. Il Comune di Rovigo ha la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dichiarando la decadenza immediata dall'affidamento qualora il Concessionario incorra in gravi violazioni degli obblighi contrattuali, senza che quest'ultimo possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo, rimborso o risarcimento di danni.
2. Al verificarsi di una delle violazioni di seguito indicate, il Comune contesterà l'inadempimento per iscritto via PEC, assegnando al Concessionario il relativo termine perentorio di regolarizzazione espressamente previsto agli Artt. 9 e 14 della presente convenzione, in base alla natura dell'infrazione. Decorso inutilmente tale termine senza che il Concessionario abbia adempiuto o fornito idonee giustificazioni, la convenzione si risolverà di diritto nel momento in cui il Comune comunicherà via PEC o altro mezzo equivalente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, fatta salva l'applicazione delle penali previste, per le seguenti fattispecie:
 - a) mancato avvio dei lavori di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento o violazione dei termini intermedi e finali stabiliti nel cronoprogramma delle opere proposto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2021;
 - b) mancato rispetto o violazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o di tutela della salute pubblica;
 - c) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei frequentatori a vario titolo dell'impianto medesimo o l'integrità del patrimonio comunale;
 - d) interruzione delle forniture dei servizi essenziali (luce, acqua, gas) dovuta a morosità del Concessionario nei confronti dei gestori delle utenze, con conseguente blocco dell'attività sportiva;
 - e) mancata o insufficiente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria posti a carico del Concessionario;

- f) utilizzo dell'impianto sportivo per scopi diversi da quelli previsti dalla presente convenzione o per attività estranee alla pratica motoria e sociale, salvo i casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Comune;
 - g) svolgimento di attività o manifestazioni in mancanza delle necessarie autorizzazioni, licenze di agibilità o nulla osta previsti dalle leggi vigenti e dal TULPS;
 - h) mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione delle polizze assicurative e della garanzia fideiussoria o garanzia definitiva obbligatori entro i termini stabiliti;
 - i) cessione o subaffidamento totale o parziale a terzi della gestione dell'impianto sportivo o del punto ristoro, in violazione dei divieti stabiliti nell'atto;
 - j) applicazione di tariffe d'uso superiori a quelle approvate dall'Amministrazione o sistematica violazione dei criteri di priorità nell'assegnazione degli spazi a terzi.
3. Le parti convengono espressamente che il reiterarsi delle violazioni di cui al comma precedente, accertate e contestate formalmente per un numero pari o superiore a 3 (tre) volte nel corso del medesimo anno sportivo, costituirà di per sé inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 c.c. In tale ipotesi, il Comune dichiarerà la decadenza immediata di diritto dall'affidamento, anche qualora il Concessionario abbia provveduto a sanare le singole violazioni nei termini assegnati di volta in volta nelle precedenti diffide.
4. In tutti i casi di decadenza per colpa del Concessionario, il Comune escuterà la garanzia fideiussoria o incamererà definitivamente il deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dall'Ente, e si riserva la facoltà di acquisire le opere o pretendere il ripristino dei luoghi secondo quanto disposto dalla presente convenzione.

Articolo 16

GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi gestionali e contrattuali derivanti dalla presente convenzione, della corretta esecuzione degli interventi strutturali previsti, della copertura di eventuali penali, nonché del risarcimento dei danni a qualunque titolo cagionati al patrimonio comunale nel corso della gestione, il Concessionario costituisce a favore del Comune di Rovigo, a titolo di garanzia definitiva, un deposito infruttifero (bonifico sul conto di tesoreria comunale) o idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, senza beneficio di preventiva escussione, pari a € _____,00.
2. Il predetto deposito infruttifero o la polizza fideiussoria dovranno essere costituiti e presentati al Comune di Rovigo prima della sottoscrizione del presente atto, e in ogni caso, prima della redazione del verbale di consegna materiale dell'impianto di cui all'Art. 2. La ricevuta dell'avvenuto versamento o l'originale della polizza dovrà essere trasmessa alla Sezione "Sport – Edilizia Sportiva" del Comune via PEC e costituirà condizione necessaria per l'efficacia dell'atto e per la disponibilità materiale del bene da parte del Concessionario. La garanzia rimarrà vincolata presso l'Ente per tutta la durata dell'affidamento e non sarà computata in conto interessi. Essa sarà svincolata e restituita al Concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla regolare scadenza della convenzione, ovvero solo a seguito dell'avvenuto completamento dei lavori e della regolare riconsegna dell'impianto, previa redazione del verbale di consistenza finale in contraddittorio di cui all'Art. 2, senza riscontro di danni alle strutture o pendenze economiche.
3. Il Comune di Rovigo ha il diritto di escutere o incamerare, in tutto o in parte, la predetta garanzia in tutti i casi di inadempimento, applicazione delle penali, violazione degli obblighi di rigenerazione strutturale o cessazione anticipata della convenzione per colpa del Concessionario previsti dal presente atto. Qualora l'Ente proceda all'incameramento parziale o totale della garanzia e il rapporto rimanga in essere, il Concessionario ha l'obbligo di procedere al suo totale reintegro fino alla concorrenza dell'importo originario entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune, a pena di decadenza dall'affidamento ai sensi delle clausole risolutive vigenti.

Articolo 17

DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere, sub-concedere o affidare in gestione a soggetti terzi, a qualunque titolo anche parziale o temporaneo, il presente atto, nonché la gestione o l'uso totale o parziale dei beni, dei campi, dei locali, delle attività e delle pertinenze oggetto della presente convenzione.
2. Non è considerata sub-concessione l'assegnazione temporanea degli spazi e degli orari d'uso dell'impianto a favore di altri enti, istituti scolastici e associazioni sportive del territorio. Resta fermo l'obbligo per il Concessionario di rispettare integralmente i criteri di priorità e le tariffe fissate dal Comune, a pena di

applicazione delle penali e della decadenza dall'affidamento.

3. Il divieto di cessione o affidamento a terzi si applica inderogabilmente anche all'attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande (punto ristoro) di cui all'Art. 9, lett. B, la cui conduzione deve rimanere esclusivamente in via diretta in capo al Concessionario, a pena di decadenza dall'affidamento come previsto dal presente atto.

Articolo 18

DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Rovigo _____.

Articolo 19

CONTROVERSIE

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, accordo bonario e transazione dagli artt. 210, 211 e 212 del D.Lgs. 36/2023, per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, validità, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione che non si siano potute comporre in via bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Rovigo.
2. È esclusa la deferibilità delle controversie ad arbitri.

Articolo 20

CODICI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Il Concessionario prende atto che sul sito internet istituzionale del Comune di Rovigo, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, è pubblicato e liberamente consultabile il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, adottato in osservanza al D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e ss.mm.ii..
2. Il Concessionario si impegna a osservare i doveri di condotta previsti dal suddetto Codice, per quanto applicabili, e a farli osservare a tutti i propri dipendenti, collaboratori o terzi a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione. A tal fine, il Concessionario assicura la massima diffusione del Codice nei confronti del proprio personale, fornendone prova documentale su richiesta del Comune.
3. Il Concessionario accetta altresì integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, gli obblighi e le prescrizioni derivanti dal "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e il rafforzamento del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici", sottoscritto in data 17/10/2024 tra la Regione del Veneto, le Prefetture-UTG del territorio regionale, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, al quale il Comune di Rovigo ha formalmente aderito.
4. Il presente affidamento decadrà immediatamente di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura-UTG competente, successivamente alla stipula del presente atto, informazioni antimafia interdittive di cui agli artt. 84 e 92 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, ovvero il definitivo diniego di iscrizione o la cancellazione dell'operatore economico dagli elenchi della "White List" ai sensi della Legge n. 190/2012, accertati a carico del Concessionario.
5. Al verificarsi della risoluzione automatica di cui al comma 4, sarà applicata a carico del Concessionario una penale nella misura del 10% del valore stimato degli interventi di valorizzazione strutturale di cui al precedente Art. 4, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Tale penale, così come le spese per l'eventuale ripristino dei luoghi, sarà applicata mediante l'immediata escussione della garanzia fideiussoria o l'incameramento automatico del deposito cauzionale di cui all'Art. 16, restando fermo l'obbligo del Concessionario di rispondere per le somme eccedenti l'importo della garanzia.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a riferire tempestivamente e per iscritto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di Rovigo ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della concessione nei confronti di un proprio rappresentante, agente, dipendente o collaboratore.

Articolo 21

TRACCIABILITÀ

1. Il Concessionario dovrà assumere gli obblighi relativi alla Legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) e ss.mm.ii. e indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, anche non in via esclusiva, del quale si avvale per tutte le movimentazioni finanziarie relative alla presente procedura e indicare la persona delegata a operare su di esso.

2. Il Concessionario è tenuto a verificare che nei contratti o accordi sottoscritti con i subappaltatori, i subcontraenti o i terzi affidatari della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, l'esplicita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della citata L. 136/2010.
3. Il Concessionario, i subappaltatori e i subcontraenti sono obbligati a custodire in maniera ordinata e diligente tutta la documentazione contabile (ivi inclusi gli estratti conto descrittivi) atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità, rendendola immediatamente disponibile per i controlli del Comune o degli organi di pubblica sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 8 del "Protocollo di Legalità", la violazione anche di una sola delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave inadempimento e comporta l'immediata risoluzione di diritto del vincolo contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., ovvero l'immediata revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, con definitivo incameramento della garanzia definitiva di cui all'Art. 16 e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dal Comune.

Articolo 22

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto il Rappresentante negoziale dà atto di aver preso visione dell'informativa inerente il trattamento dei suoi dati personali resa disponibile dall'Amministrazione concedente al seguente percorso: https://www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/api/content/download?id=6512804c141d6400880f0399.

Articolo 23

SPESE DI STIPULA, REGISTRAZIONE E NORME DI RINVIO

1. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
2. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti, conseguenti e dipendenti la stipulazione del presente contratto, nonché l'assolvimento dell'imposta di bollo se e nei limiti dovuti in base al regime giuridico e fiscale del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione